

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Per il supporto alle indagini di scavo archeologico e per la promozione culturale delle aree archeologiche sotto Rocca Novara (ME)

TRA

Comune di Novara di Sicilia, Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833, con sede a Novara di Sicilia, in Piazza G. Sofia n° 2, rappresentata dal dott. Girolamo Bertolami, in qualità di sindaco pro tempore del Comune di Novara di Sicilia di seguito denominato “Ente”

E

L’Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Scienze della Formazione, codice fiscale 02772010878, con sede in Catania, P.zza Università n. 2, rappresentata dal Rettore prof. Francesco Priolo, di seguito denominata “Università”

PREMESSO CHE:

- le Università svolgono istituzionalmente ricerche nel campo dell'archeologia e attività di formazione che possono portare a risultati proficui nella valorizzazione del patrimonio archeologico;
- l’Università di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze della Formazione è centro primario della formazione e della ricerca scientifica ed ha il compito di perseguire attività di trasferimento produttivo delle conoscenze anche promuovendo forme di collaborazione con istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati;
- l’Università di Catania tramite il Dipartimento di Scienze della Formazione ha tra i propri fini lo svolgimento di attività di ricerca, la sua promozione e diffusione attraverso il trasferimento e la valorizzazione dei risultati delle proprie conoscenze e delle relative applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università, Istituzioni, contribuendo attraverso azioni mirate a favorire l’avvio di progetti di ricerca/valorizzazione in partnership di interesse comune;
- l’Università di Catania tramite il Dipartimento di Scienze della Formazione giusta concessione di scavo triennale n. prot. 0301521 del 21/07/2022 stipulata tra l’Università di Catania e la Soprintendenza BB.CC.AA di Messina, ha in atto di svolgimento di indagini archeologiche presso il sito di Rocca di Novara;
- l’Università di Catania tramite il Dipartimento di Scienze della Formazione dispone di personale con competenze tecnico-scientifiche specialistiche;
- l’Amministrazione comunale, unitamente e in sinergia con l’Ente preposto alla tutela (Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina), ha come interesse primario la valorizzazione e la salvaguardia del proprio territorio;
- l’Amministrazione comunale dispone di risorse finanziarie atte a supportare lo svolgimento delle

attività di ricerca, e di valorizzazione del territorio in sinergia con gli Enti preposti;

-le parti sono interessate a una reciproca collaborazione finalizzata alla costruzione di un rapporto di collaborazione e all'attuazione di una condivisa programmazione delle attività previste dal presente accordo e in attuazione degli obiettivi superiori concordati tra l'Università di Catania e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina sulla base della Concessione di scavo ricordata in premessa;

- è interesse delle parti formalizzare tale rapporto di collaborazione attraverso un apposito atto convenzionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. Le parti collaboreranno attraverso la presente convenzione alla realizzazione del progetto di studio e valorizzazione dell'area sotto Rocca Novara, poste nel territorio di Novara di Sicilia, secondo gli obiettivi contenuti nella concessione di scavo citata in premessa.

ART. 2

Ciascuna parte si impegna ad esercitare le funzioni e le attività istituzionali in modo da favorire il coordinamento e l'integrazione con l'azione dell'altra, in vista della realizzazione delle finalità e degli obiettivi comuni fissati nel presente accordo e nel rispetto delle proprie competenze.

In particolare le parti si impegnano a:

- a) rendere esecutivo l'accordo secondo il principio di leale collaborazione, trasmettendosi reciprocamente tutte le informazioni rilevanti per la migliore realizzazione dell'accordo medesimo;
- b) esercitare le proprie competenze istituzionali, attraverso l'adozione degli atti di specifica competenza nella misura che si rendesse necessaria al perseguimento delle finalità del presente accordo e in presenza dei presupposti di legge;
- c) attivare ogni iniziativa per il reperimento di forme di promozione e sostentamento, con particolare riguardo all'aspetto finanziario, degli scopi del presente accordo da parte di soggetti terzi;
- d) mettere a disposizione, nei limiti delle proprie disponibilità, le strutture, le attrezzature, le competenze tecnico-scientifiche, i servizi necessari per il potenziamento scientifico e didattico;
- e) il ricorso a personale non strutturato (assegnisti di ricerca e/ o borsisti) dovrà avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e statale di settore.

ART. 3

Il Comune di Novara di Sicilia, secondo le proprie autonome disponibilità di bilancio, riconosce al Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Catania, un rimborso parziale delle spese complessive effettivamente sostenute per l'implementazione delle attività previste, fino ad

un massimo di Euro € 6.500,00 annue, sulla base della previsione di spesa che redigerà l'Università degli Studi di Catania.

I movimenti finanziari previsti nell'ambito del presente accordo si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute. È escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno per il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Catania.

Il Comune di Novara di Sicilia, provvederà a erogare a favore dell'Università degli Studi di Catania il rimborso delle spese sostenute, con le modalità di seguito riportate:

- € 3.000,00 successivamente alla stipula del presente accordo, a titolo di acconto, a fronte di apposita richiesta del Direttore di Dipartimento in concomitanza con l'avvio della campagna di scavo annuale;
- il restante importo sarà trasferito fino all'importo massimo rimborsabile, a fronte di un rendiconto a piè di lista a conclusione della campagna di scavo annuale

Le erogazioni saranno effettuate mediante bonifico bancario sul numero di conto intestato a Dipartimento di Scienze della Formazione – Università degli Studi di Catania IBAN IT70P0623016903000015602745, con indicazione di specifica causale.

Il Comune di Novara di Sicilia e l'Università di Catania tramite il Dipartimento di Scienze della Formazione si impegnano a ricercare ulteriori fonti di finanziamento per la migliore riuscita del progetto.

Il Comune di Novara di Sicilia si impegna a mettere a disposizione ~~gli~~ ambienti idonei per il deposito temporaneo dei reperti archeologici rinvenuti nel corso delle indagini e per tutte le attività necessarie per la loro conservazione (lavaggio, inventariazione, documentazione grafica e fotografica, studio dei reperti, ecc.) fino al termine della concessione di scavo.

ART. 4

I responsabili amministrativi designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo, sono:

- per le attività che saranno svolte dal Comune di Novara di Sicilia; sig.ra Maria Lucia Trovato Catalfamo;
- per le attività che saranno svolte dall'Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze della Formazione; dott.ssa Paola Fiorilla.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri responsabili sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

ART. 5

La direzione scientifica dell'attività di ricerca verrà svolta dal Dipartimento di Scienze della Formazione nella persona della Prof. ssa Lucia Arcifa.

L'Università di Catania tramite il Dipartimento di Scienze della Formazione garantirà la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile per i propri studenti e collaboratori.

L'Università di Catania tramite il Dipartimento di Scienze della Formazione si impegna a fornire copia

cartacea e digitale delle pubblicazioni edite sullo scavo in oggetto.

ART. 6

Ferme restando le competenze stabilite dalla normativa vigente in materia di ricerche archeologiche, le parti concorderanno modalità di divulgazione e comunicazione congiunta nel rispetto della presente convenzione, che prevede una collaborazione per tutte le fasi d'indagine.

ART. 7

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti diffidano il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, dal diffondere informazioni in violazione della riservatezza.

ART. 8

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. La Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

ART. 9

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, le sedi dell'altra Parte.

ART. 10

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali e di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)".

ART. 11

La presente convenzione decorre a partire dalla data di stipula e avrà la durata di due anni, con possibilità di ulteriori rinnovi sulla base di un accordo scritto e approvato dalle parti e in ogni caso previo rinnovo della Concessione di scavo stipulata tra Università di Catania e Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina richiamata in premessa.

Qualora si verificassero sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle parti può proporre l'avvio di una procedura di revisione. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie saranno comunque concordate tra le parti.

ART. 12

La presente convenzione, sottoscritta digitalmente in base all'art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/1990, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine; l'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università di Catania, giusta autorizzazione rilasciata dall'Agenzia Entrate di Catania n. 108603 del 27/07/1998", salvo che l'atto venga redatto sotto forma di corrispondenza, ovvero con l'apposizione della firma digitale in documenti distinti ma identici.

ART. 13

Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione e, nel caso in cui ciò non fosse possibile, la competenza esclusiva sarà del Foro competente per legge.

L'Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Scienze della Formazione
Il Rettore
Prof. Francesco Priolo
f.to digitalmente

Per il Comune di Novara di Sicilia
Il Sindaco
Dott. Girolamo Bertolami
f.to digitalmente